

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 3 AGOSTO 2018

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **CESSIONE DEL CREDITO DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

Si riepilogano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con i recenti documenti di prassi in merito alla possibilità, per i soggetti beneficiari della detrazione per il risparmio energetico, di cedere il relativo credito.

■ **CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI**

Si riepilogano le regole per il credito d'imposta spettante ai soggetti che intendono ristrutturare gli impianti sportivi di cui si servono, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.

■ **BONUS PUBBLICITÀ**

Si riepilogano le regole per il credito d'imposta spettante in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **COMPRO ORO: LE REGOLE DEL REGISTRO**

Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riassumiamo, con una serie di pratiche domande e risposte, le modalità con cui iscriversi al Registro per lo svolgimento dell'attività di compro oro. Il Registro sarà reso operativo dal prossimo 3 settembre e gli operatori in attività dovranno iscriversi entro il 2 ottobre.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

■ **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

■ **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 03.08.2018 AL 24.08.2018**

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Cessione del credito detrazione riqualificazione energetica

Dal 2017 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione prevista per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica. Da allora il Legislatore è intervenuto diverse volte per ridefinire l'ambito di applicazione di questa procedura.

Con la [circolare 11/E del 18.05.2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cessione del credito, e più di recente, con la successiva [Circolare 17/E del 23.07.2018](#), l'Agenzia è tornata sul tema, per colmare le lacune interpretative del precedente documento di prassi.

Di seguito un riepilogo dei chiarimenti.

CESSIONE DEL CREDITO DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	
RIEPILOGO REGOLE CESSIONE DEL CREDITO	<p>Nel corso degli anni la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione prevista per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, ha subito diverse modifiche.</p> <p>Inizialmente (con la Finanziaria 2016¹), la possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ era riservata ai soggetti incapienti²; ◆ per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali; ◆ e la cessione doveva essere effettuata nei confronti dei fornitori che avevano eseguito i lavori. <p>Poi la Finanziaria 2017³ ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esteso la possibilità anche ai soggetti capienti; ◆ limitato l'agevolazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26.06.2015;

¹ Art. 1, comma 74, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

² Art. 11, comma 2 e art. 13 comma 1 lett. a) e comma 5 lett. a) del TUIR.

³ L. 232 dell'11.12.2016.

	<p>◆ esteso la facoltà di cessione nei confronti non solo dei fornitori ma anche di altri soggetti privati (escluse banche e intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>Il D.I. 50/2017 ha stabilito che i soggetti incapienti possono cedere la detrazione anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, purché le condizioni di incapacienza sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.</p> <p>Da ultimo la Finanziaria 2018 ha allargato l'ambito di applicazione sia sulle parti comuni condominiali che sulle singole unità abitative.</p> <p>Per agevolare l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione, l'Agenzia delle Entrate - nella Circolare 11/E del 18.05.2018, ha riportato in una pratica tabella gli interventi incentivabili per i quali è possibile cedere la detrazione, aggiornati alla nuova legge di Bilancio:</p>			
	INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI O SU SINGOLE UNITÀ ABITATIVE	ALIQUOTA DETRAZIONE	CESSIONE DEL CREDITO	CESSIONARI
	Serramenti e infissi	50%	Sì	Fornitori e altri soggetti privati
	Schermature solari			Per gli incapienti anche le banche e gli intermediari finanziari
	Caldaie a biomassa			
	Caldaie a condensazione Classe A			
	Caldaie a condensazione Classe A + sistema di termoregolazione evoluto	65%	Sì	Fornitori e altri soggetti privati
	Pompe di calore			
	Scaldacqua a pdc			
	Coibentazione involucro			
	Collettori solari			Per gli incapienti anche le banche e gli intermediari finanziari
	Generatori ibridi			
	Sistemi building automation			
	Microgeneratori			
	INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI	ALIQUOTA DETRAZIONE	CESSIONE DEL CREDITO	CESSIONARI
	Coibentazione involucro	70%	Sì	Fornitori e altri

	con superficie interessata > 25% di quella disperdente			soggetti privati
	Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% di quella disperdente + qualità media dell'involucro	75%		
	Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% di quella disperdente + riduzione 1 classe di rischio sismico	80%		Per gli incapienti anche le banche e gli intermediari finanziari
	Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% di quella disperdente + riduzione 2 classi di rischio sismico	85%		
I CHIARIMENTI CON LA CIRCOLARE 11/E/2018	<p>Con la Circolare 11/E/2018 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il credito può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta perché incapienti; ◆ l'agevolazione riguarda anche i soggetti IRES, e i cessionari del credito che possono a loro volta cedere il credito ottenuto; ◆ la cessione del credito è limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria; ◆ per altri soggetti privati si intendono i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione, pertanto, può essere ceduta a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali; ✓ nei casi in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (per i soggetti diversi dagli incapienti). <p>Il credito non può essere ceduto da alcun soggetto alle pubbliche amministrazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per istituti di credito e intermediari finanziari si intendono tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, compresi anche i Confidi con volumi di attività pari o superiori a 150 milioni €, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla L. 130/1999. <p>A favore di tali società non potrà essere effettuata né l'originaria cessione del credito né l'eventuale successiva cessione da parte del 1° cessionario, a prescindere dal fatto che le stesse facciano o meno parte di un gruppo societario.</p>			

**I RECENTI
CHIARIMENTI CON
LA CIRCOLARE
17/E/2018**

Nella Circolare 17/E del 23.07.2018 l'Agenzia chiarisce che:

- ◆ **i chiarimenti offerti in precedenza con la Circolare 11/E/2018** (sopra riportati) **valgono anche per la cessione del credito per interventi in zone a rischio sismico, previste all'art. 16 del D.L. 63/2013**, ovvero per:

- ✓ le spese condominiali relative all'adozione di misure antisismiche e alla messa in sicurezza statica degli edifici, per le quali la detrazione è riconosciuta nella misura del 50%, maggiorata al 70-75% (o 80-85%) se da tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico con passaggio ad 1 o 2 classi di rischio inferiori;
- ✓ le spese di acquisto di un'unità immobiliare in una zona a rischio sismico 1 dall'impresa che ha demolito e ricostruito l'intero edificio eseguendo interventi dai quali deriva la riduzione del rischio sismico con passaggio ad 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore, per le quali è prevista la detrazione del 75-85% su un importo massimo di 96.000 €.

Per tutti i soggetti beneficiari delle predette detrazioni è fatto divieto di cedere il credito ad istituti di credito e intermediari finanziari.

- ◆ Nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete di imprese, **il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori**, o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese.
- ◆ Nel caso in cui il fornitore, per eseguire l'opera, si avvalga di un **sub-appaltatore**, la cessione del credito potrà essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o a favore del **oggetto che ha fornito i materiali** necessari per eseguire l'opera.
- ◆ Nel caso in cui venga **stipulato un unico contratto di appalto con più soggetti**, di cui **uno o alcuni curano la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all'intervento complessivo agevolabile** (ma che in sé considerati non danno diritto alla detrazione cedibile), è possibile effettuare la **cessione del credito anche a favore di questi**. Si tratta, infatti, di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
- ◆ **La verifica del collegamento** con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere **valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Credito d'imposta per interventi su impianti sportivi

La legge di Bilancio 2018 (l.205 del 27 dicembre 2018) ha introdotto numerose novità in ambito sportivo grazie ad una serie di commi che nel loro complesso sono stati identificati come "pacchetto sport". In particolare:

- ◆ sono stati introdotti due diversi crediti d'imposta a favore di chi interviene sulle strutture sportive;
- ◆ è stata prevista l'esistenza di società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (poi eliminata con il Decreto Dignità);
- ◆ è stato innalzato a 10.000 euro il tetto dei rimborsi spese erogati dalle società sportive dilettantistiche non soggetti a tassazione.

Per quanto riguarda i crediti d'imposta, sono state disciplinate opportunità differenti a seconda che l'intervento riguardi l'ammodernamento di impianti calcistici o la ristrutturazione ed il restauro di altri impianti sportivi pubblici. Con il [comma 352 dell'art. 1 della legge di Bilancio](#) si è voluto favorire l'ammodernamento degli impianti calcistici mentre con i [commi 363-366](#) si è voluto incentivare le erogazioni liberali fatte nei confronti di soggetti concessionari di impianti sportivi pubblici e finalizzate al loro restauro o alla loro ristrutturazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	
CREDITO D' IMPOSTA AMMODERNAMENTO IMPIANTI DA CALCIO	<p>Il requisito soggettivo essenziale affinché le società menzionate possano fruire di tale agevolazione è che abbiano beneficiato della mutualità.</p> <p>La mutualità generale è un meccanismo secondo il quale, l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A deve accantonare una quota pari al 10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti audiovisivi. Tale accantonamento è finalizzato esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. I fondi in oggetto vengono poi ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B;

- ◆ nella misura del 2 per cento alla Lega Pro;
- ◆ nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti (comprese le squadre che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria);
- ◆ nella misura dell'1 per cento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Tra i **requisiti oggettivi**, è essenziale che i fondi derivanti dalla mutualità vengano utilizzati per interventi di ristrutturazione edilizia così come definita dalla legge. Si tratta, specificatamente, di interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un complesso edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'organismo edilizio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Nel caso in esame la disciplina attuativa chiarisce inoltre che per impianto calcistico si intende il terreno di gioco e tutte le volumetrie e le strutture a esso strettamente connesse e funzionali.

La ristrutturazione deve occuparsi di impianti calcistici di proprietà del soggetto interessato ovvero quelli di cui fa uso in regime di concessione amministrativa e deve essere realizzato entro il terzo periodo d'imposta successivo all'attribuzione delle risorse.

Le spese si considerano "effettivamente sostenute" in base ai criteri indicati nell'[articolo 109](#) del Tuir e ciò deve inoltre risultare da:

"un'apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale".

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione realizzati con le risorse ricevute a titolo di mutualità; il **limite massimo** del credito d'imposta è di **25.000 euro all'anno** per ciascun soggetto beneficiario, ciò significa che possono usufruire del credito d'imposta massimo coloro i quali avranno ricevuto e utilizzato per i

	<p>fini sopra descritti, durante l'anno, un beneficio pari a 208.333 euro.</p> <p>Dal punto di vista procedurale, secondo l'art. 6 del DPCM 28/05/2018, le società interessate, devono presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, apposita domanda all'Ufficio per lo sport presso la presidenza del Consiglio dei ministri, comunicando l'ammontare delle somme ricevute a titolo di mutualità e gli interventi di ristrutturazione realizzati.</p> <p>La domanda, definita con provvedimento dell'Uff. per lo Sport, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli elementi identificativi della società; ◆ il costo complessivo degli interventi di ammodernamento realizzati; ◆ l'attestazione di effettività delle spese sostenute; ◆ l'ammontare del credito d'imposta richiesto; ◆ la dichiarazione sostitutiva concernente il rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti <i>de minimis</i>. <p>Entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto per l'invio delle istanze, l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo aver verificato i requisiti previsti e la documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare, pari a 4 milioni di euro annui, e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante e comunica alle società calcistiche il riconoscimento dell'agevolazione ed il quantum oppure il diniego.</p> <p>Affinché non venga utilizzato un credito d'imposta superiore a quello effettivamente riconosciuto, l'Ufficio per lo Sport comunica all'Amministrazione Finanziaria le società ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.</p> <p>Il credito d'imposta ottenuto potrà essere utilizzato esclusivamente attraverso la compensazione nel modello F24 secondo le regole ordinarie, per via telematica.</p> <p>Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione all'Ufficio per lo Sport, che prelieve verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di sanzioni e interessi.</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA SPORT BONUS</p>	<p>Il beneficio, denominato "sport bonus" è rivolto a tutte le imprese che vogliano, attraverso le proprie erogazioni liberali, sostenere l'azione di restauro e ristrutturazioni degli impianti sportivi pubblici svolta dai concessionari degli stessi. Non rappresenta un requisito discriminante il fatto che l'impresa erogante eserciti la propria attività in forma individuale o collettiva; inoltre, nella disciplina attuativa, viene chiarito che il beneficio può essere riconosciuto anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello</p>

Stato di imprese non residenti.

Lo Sport bonus è riconosciuto se rispetta entrambi i seguenti punti:

- ◆ Il limite del **3% dei ricavi annui**;
- ◆ la misura del **50% delle erogazioni liberali in denaro fino ad un massimo di 40.000€**.

Le erogazioni devono essere effettuate nel corso dell'anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici in regime di concessione amministrativa.

Le modalità attraverso cui le erogazioni vengono realizzate devono risultare tracciabili e quindi è possibile farle esclusivamente attraverso:

- ◆ assegni bancari e assegni circolari;
- ◆ bollettini postali;
- ◆ bollettini bancari;
- ◆ carte di credito, di debito o carte prepagate.

Il beneficio riconosciuto dallo Stato è pari a dieci milioni di euro, suddiviso in due tranches di pari importo attraverso due finestre temporali.

1° FINESTRA TEMPORALE	2° FINESTRA TEMPORALE
01/04/2018	20/08/2018

Chi voglia usufruire dello sport bonus deve farne richiesta all'Ufficio per lo Sport **entro trenta giorni dall'apertura di ciascuna finestra**. La richiesta deve essere effettuata attraverso l'invio via pec di un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale dello stesso Ufficio, nel quale sono indicati l'ammontare dell'erogazione liberale ed il soggetto a cui si intende destinarla.

Nei venti giorni successivi alla chiusura della finestra temporale, l'Ufficio per lo sport pubblica, sul proprio sito internet, l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale. Il criterio con cui vengono attribuiti è quello temporale di ricevimento delle richieste fino ad esaurimento dei fondi stanziati per ogni singola finestra.

Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga l'importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale deve a sua volta darne comunicazione all'Ufficio per lo sport entro dieci giorni tramite pec. Il beneficiario dovrà obbligatoriamente utilizzare un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data e l'ammontare della donazione.

A questo punto l'Ufficio dello Sport provvede ad incrociare i dati delle varie comunicazioni ricevute dai diversi soggetti coinvolti e provvede, entro 20 giorni, alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, **dell'elenco dei soggetti a cui è stato riconosciuto il beneficio fiscale**.

Nel caso in cui l'ammontare dei benefici riconosciuti sia inferiore al limite previsto per ogni finestra temporale, ovvero a 5 milioni di euro, verranno riesaminate le richieste rimaste insoddisfatte; si riaprirà per quest'ultime,

contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti a cui è stato riconosciuto il beneficio fiscale, l'iter per effettuare l'erogazione liberale e per fare le opportune comunicazioni. Qualora invece ci fossero ancora dei benefici fiscali rimasti inutilizzati nella prima finestra, dovranno necessariamente confluire nella finestra successiva.

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, **i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali** devono comunicare anche, oltre a quanto fino ad ora esposto, la loro destinazione e devono provvedere a dare adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici. Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno successivo all'anno dell'erogazione, è necessario comunicare lo stato di avanzamento dei lavori, attraverso una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate; tale comunicazione deve essere prodotta fino al momento dell'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo in ognuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell'elenco dei soggetti a cui viene riconosciuto. Il credito può essere utilizzato esclusivamente telematicamente in compensazione attraverso modello F24.

Lo Sport bonus non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Così come previsto anche per l'agevolazione sugli impianti calcistici, tra l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio dello Sport vi è un'attenta attività di scambio di informazioni affinché venga utilizzato un credito di imposta superiore rispetto a quello realmente attribuito. Qualora sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti o l'indebita fruizione del credito, sia essa parziale o totale, l'Amministrazione finanziaria provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Infine pare opportuno fare una riflessione; essendo, il decreto attuativo sport bonus, stato pubblicato in GU in data 07/06/2018, sembra chiaro che la possibilità di ricevere il credito d'imposta con la prima finestra temporale sia ormai sfumata. Pertanto, eccetto che non siano deliberate proroghe per la prima scadenza, l'intero importo stanziato dovrebbe essere "distribuito" nella seconda finestra.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Bonus pubblicità

Dal 2018 è stato istituito un **credito d'imposta** per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali **in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali** effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

Il 26 luglio è stato **pubblicato** sulla Gazzetta Ufficiale **il decreto ministeriale del 16 maggio 2018** con le **regole attuative**, ed il **1° agosto sono stati pubblicati i modelli** per comunicare gli importi e gli adempimenti necessari ai fini della loro fruizione.

In questa scheda un riepilogo della disciplina di tale agevolazione.

BONUS PUBBLICITA'	
CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI	<p>E' possibile scindere il credito d'imposta in due differenti tipologie di investimento e in differenti tempistiche. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rilevano gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016; il credito spetta anche per gli investimenti annuali dal 1° gennaio 2018 in poi; ◆ per gli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, rilevano gli investimenti annuali effettuati dal 1° gennaio 2018 in poi, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. <p>L'incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto al corrispondente periodo precedente, sui medesimi mezzi di informazione. Pertanto:</p>
CONFRONTO IMPORTO INVESTIMENTO INCREMENTALE	

	Anno di imposta 2017	Investimenti effettuati nel periodo 24.06.2016- 31.12.2016	Investimenti effettuati nel periodo 24.06.2017- 31.12.2017
	Anno di imposta 2018	Investimenti effettuati nel periodo 01.01.2017- 31.12.2017	Investimenti effettuati o da effettuare nel periodo 01.01.2018- 31.12.2018
<p>Il credito d'imposta è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati; ◆ 90%⁴ del valore incrementale degli investimenti effettuati nel caso di microimprese, PMI o start-up innovative. 			
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le imprese; ◆ lavoratori autonomi; ◆ gli enti non commerciali; <p>in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati nel periodo 24.06.2017-31.12.2017 e a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente; ◆ sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. <p>Ovviamente, per "stessi mezzi di informazione" si intendono non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ stampa; ◆ emittenti radiofoniche e televisive. <p>Sempre nell'ambito dei beneficiari è necessario distinguere dalla tipologia del richiedente. Infatti, come anticipato prima, il credito d'imposta è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati; ◆ 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ microimprese⁵; ✓ PMI⁶, 		

⁴ La concessione della maggiorazione è subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75%.

⁵ Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.

	<p style="text-align: center;">✓ start-up innovative⁷.</p> <p>In realtà, in sede di prima applicazione, anche alle microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75%, in attesa che la Commissione Europea si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato. In base a quanto stabilito, le risorse corrispondenti alle concessioni nella misura del 90% saranno ovviamente accantonate per essere poi effettivamente destinate successivamente all'approvazione della Commissione.</p>	
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	<p>Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'acquisto di spazi pubblicitari; ◆ all'acquisto di inserzioni commerciali; ◆ effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici: <ul style="list-style-type: none"> ✓ pubblicati in edizione cartacea; ✓ editi in formato digitale; ✓ editi nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. <p>In caso di edizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; ◆ in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito. <p>Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati:</p>	
	MEZZO	REQUISITI
	EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI	<p>Iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.</p>
	GIORNALI	<p>Iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; ◆ ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
	<p>Nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l'incremento relativo all'investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d'imposta è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l'investimento nel suo</p>	

⁶ Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.

⁷ Art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

	<p>complesso superi quello dell'anno precedente di un importo pari ad almeno l'1%.</p> <p>Le spese si considerano sostenute per competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 109 TUIR (DPR 917/86).</p> <p>L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali⁸; ◆ dai soggetti che esercitano la revisione.
<p style="text-align: center;">INVESTIMENTI NON AGEVOLABILI</p>	<p>Per espressa previsione normativa, sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia; ◆ per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo. <p>Inoltre, ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle spese accessorie; ◆ dei costi di intermediazione; ◆ di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
<p style="text-align: center;">PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Per quanto riguarda il 2017 e il 2018 è prevista una comunicazione distinta da inoltrare tra il 60° ed il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta, cioè nel periodo compreso tra il 22 settembre 2018 ed il 22 ottobre 2018.</p> <p>Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, cioè entro il 21 novembre 2018, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria deve formare un elenco dei soggetti richiedenti il credito d'imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse dell'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.</p> <p>La comunicazione di cui sopra e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:</p>

⁸ Di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del D. Lgs 241/97.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale; ◆ il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare; ◆ la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ciascuno dei due fondi per l'editoria e per le emittenti radio/televise; ◆ l'ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi editoria ed emittenti radio/televise. <p>A regime, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.</p> <p>L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.</p> <p>Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziato. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Nel caso si debba ricorrere alla ripartizione percentuale, scattano anche due limiti (tetti) individuali e nessun contributo può superare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali; ◆ il 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali. <p>In ogni caso, i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, pertanto in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d'imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.</p> <p>Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.</p>
<p style="text-align: center;">UTILIZZO DEL CREDITO</p>	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24 solo dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.</p> <p>Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.</p> <p>Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.</p>

DISCIPLINA ANTIMAFIA	<p>L'articolo 2 del DPCM rimanda alla disciplina del codice antimafia per la concessione del credito d'imposta per le imprese. In particolare, secondo quanto chiarito anche dal Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, qualora il credito d'imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, la sua concessione richiederà l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'interno.</p> <p>In tal caso, il richiedente è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici previste nell'art.1, comma 52, Legge 190/2016); ◆ di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (art. 85 D. Lgs 159/2011). <p>La dichiarazione sostitutiva va resa sia nella "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" sia nella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", apponendo la firma nell'apposito riquadro.</p>
IL MODELLO	<p>Il 31 luglio 2018 è stato adottato il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria con il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è stato approvato il modello di comunicazione telematica con le relative istruzioni; ◆ sono state definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del cd. bonus pubblicità. <p>Si anticipa fin da ora, che il modello di comunicazione e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili per la sola consultazione, in quanto le comunicazioni devono essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi i che saranno messi a disposizione nell'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>L'articolo 2 del Provvedimento, rubricato <i>Utilizzo del modello</i> prevede che lo stesso vada utilizzato ai fini della presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato; ◆ della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" che va resa per dichiarare l'effettiva realizzazione nell'anno agevolato degli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta inviata in precedenza. <p>Per quanto riguarda le comunicazioni per il 2017 e il 2018 devono essere presentate separatamente, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per l'anno in corso, relative agli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno 2018 su stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti radio/televise: dal 22.9.2018 al 22.10.2018; ◆ relative agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre

	<p>2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche online, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.</p> <p>Dato che per l'anno di imposta 2017 si dispone già del dato finale, per gli investimenti realizzati in tale periodo il modello va presentato esclusivamente nella modalità "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".</p> <p>Per quanto riguarda il 2018, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" deve essere presentata dal 01.01.2019 al 31.01.2019.</p>
<p style="text-align: center;">MODALITA' DI TRASMISSIONE DEL MODELLO</p>	<p>La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; ◆ tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998; ◆ tramite gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti). <p>La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, a cui gli interessati possono accedere mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'identità SPID; ◆ le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall'Agenzia delle entrate; ◆ la Carta Nazionale dei Servizi. <p>La prova dell'avvenuta presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici.</p> <p>I soggetti incaricati della trasmissione telematica</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ hanno l'obbligo di rilasciare al richiedente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ una copia della comunicazione presentata; ✓ una copia dell'attestazione rilasciata dai servizi telematici; ◆ sono inoltre tenuti a conservare: <ul style="list-style-type: none"> ✓ originale della comunicazione sottoscritta dal richiedente; ✓ copia del documento di identità del richiedente stesso.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
 Distinti saluti

COMPRO ORO: LE REGOLE DEL REGISTRO

INTRODUZIONE

Dal 5 luglio 2017 sono entrate in vigore le **nuove regole per l'esercizio dell'attività di compro oro**, finalizzate ad arginare il fenomeno del sommerso e delle attività criminali.

Tra le novità più importanti **l'introduzione del Registro degli operatori compro oro**, cui è obbligatorio iscriversi per esercitare l'attività.

Con il recente Decreto Mef del 14.05.2018 **sono state stabilite le modalità tecniche di invio dei dati al Registro**, che diventerà **operativo il 3 settembre**, come annunciato dall'OAM con il comunicato stampa del 30.07.2018.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Perché si è ritenuto necessario introdurre nuove regole** per l'esercizio dell'attività di compro oro?
2. Cosa si intende per **attività di compro oro**?
3. Per esercitare l'attività di compro oro è **necessario iscriversi ad un Registro**? Se sì come avviene la registrazione?
4. Com'è strutturato il **Registro dei compro oro**?
5. **Quando verrà attivato** il Registro?
6. Qual è la misura del **contributo dovuto dagli iscritti al Registro, e come si versa**?
7. Quali sono gli **obblighi** in capo agli **operatori compro oro**?
8. Quali sono le **sanzioni** legate all'attività di compro oro?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 PERCHÉ SI È RITENUTO NECESSARIO INTRODURRE NUOVE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMPRO ORO?

R.1 Considerata la rapida ed ampia diffusione del fenomeno dei "compro oro" su tutto il territorio nazionale, e l'assenza di una regolamentazione specifica, il legislatore ha emanato il Decreto legislativo 92/2017, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 15 comma 2 lett. l) della L. 170/2016 (legge di delegazione europea).

Con questo decreto vengono **definiti gli obblighi** cui gli **operatori compro oro** devono attenersi al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta degli oggetti preziosi.

Oltre al problema delle numerose transazioni commerciali in contanti, senza emissione di alcuna ricevuta fiscale, o altra forma di tracciatura, il fenomeno dei compro oro - prima del recente intervento - era soggetto all'infiltrazione di organizzazioni criminali che utilizzavano tale attività di compro oro per riciclare proventi illeciti.

D.2 COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ DI COMPRO ORO?

R.2 Si intende **l'attività commerciale** consistente nel compimento di operazioni di compro oro, ossia la **compravendita**, all'ingrosso o al dettaglio **ovvero la permuta di oggetti preziosi usati**, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente. Per oggetti preziosi usati si intende un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico.

D.3 PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI COMPRO ORO È NECESSARIO ISCRIVERSI AD UN REGISTRO? COME AVVIENE LA REGISTRAZIONE?

R.3 Sì, l'art. 3 del D.lgs. 92/2017 introduce il **Registro degli operatori compro oro** - tenuto e gestito dall'OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), cui è necessario iscriversi per poter esercitare l'attività di compro oro.

Innanzitutto **è necessario essere muniti di una casella PEC [ed iscriversi al portale OAM](#)**, seguendo le istruzioni riportate sul portale stesso. Successivamente sarà possibile, infatti, **utilizzare il servizio presente nell'area privata del portale ed iscriversi al Registro**.

L'istanza di iscrizione è diversa a seconda che si tratti di persona fisica o persona giuridica:

PERSONA FISICA	cognome e nome
	luogo e data di nascita
	codice fiscale
	residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza
	indirizzo PEC
	indirizzo di ciascuna sede operativa ⁹ , con indicazione della città e relativo CAP
	cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale del soggetto preposto ¹⁰ a ciascuna sede operativa
	estremi della licenza a svolgere l'attività in materia di oggetti preziosi (art. 127 regio decreto 773/1931) ¹¹
	estremi del c/c dedicato
PERSONA GIURIDICA	denominazione sociale
	data di costituzione
	codice fiscale
	sede legale e, se diversa, sede amministrativa
	cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante
	indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e relativo CAP
	cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa
	indirizzo PEC
	indicazione, ove posseduto, del codice operatore professionale in oro,

⁹ Sede o sedi, diversa da quella legale, in cui è svolta l'attività di compro oro per mezzo di uno o più preposti.

¹⁰ Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

¹¹ I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata. Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

	attribuito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 7/2000
	estremi della licenza a svolgere l'attività in materia di oggetti preziosi (art. 127 regio decreto 773/1931)
	estremi del c/c dedicato

All'istanza di iscrizione occorre **allegare**:

- ◆ **copia del documento d'identità**¹² del soggetto che chiede l'iscrizione, per le persone fisiche, e del legale rappresentante per le persone giuridiche;
- ◆ **l'attestazione rilasciata dalla questura** territorialmente competente che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza;
- ◆ **copia del versamento del contributo** dovuto dall'iscritto.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza **L'OAM**, verificata la regolarità e completezza dell'istanza di iscrizione e della documentazione allegata, **dispone o nega l'iscrizione nel registro** e assegna, in caso positivo, un codice identificativo unico. Nel caso in cui l'OAM ritenga incompleta l'istanza, o ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni sui dati trasmessi dall'interessato, può sospendere il termine di 30 giorni, ma solo una volta e per un periodo non superiore a 15 giorni. In tal caso il soggetto interessato, ricevuta comunicazione dall'OAM, ha tempo 15 giorni (da tale avviso) per fornire le integrazioni richieste. Decorso tale termine l'OAM dispone l'iscrizione o rigetta l'istanza, dandone comunicazione motivata all'interessato. **Il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto dell'interessato di presentare una nuova istanza** di iscrizione.

D.4 COM'È STRUTTURATO IL REGISTRO DEI COMPRO ORO?

R.4 Il Registro degli operatori compro comprende due sezioni:

- ◆ una sezione ad accesso pubblico;
- ◆ una sottosezione ad accesso riservato.

NELLA SEZIONE	SONO ANNOTATI
AD ACCESSO PUBBLICO	I dati trasmessi dall'operatore ai fini dell'iscrizione nel Registro e i dati relativi alle variazioni intervenute: <ul style="list-style-type: none"> - cognome e nome del compro oro persona fisica o denominazione sociale e sede legale se persona giuridica; - indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo CAP; - estremi della licenza
AD ACCESSO RISERVATO	I dati trasmessi dall'operatore ai fini dell'iscrizione nel Registro e i dati relativi alle variazioni intervenute, nonché:

¹² O altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente.

	<ul style="list-style-type: none">- gli estremi dei decreti sanzionatori¹³ emessi per violazione dell'obbligo di identificazione della clientela¹⁴, di conservazione dei dati acquisiti¹⁵, di segnalazione delle operazioni sospette¹⁶
	<ul style="list-style-type: none">- gli estremi dei provvedimenti di sospensione dall'esercizio di attività di compro oro¹⁷- gli estremi dei provvedimenti di cancellazione dal registro¹⁸- gli estremi dei provvedimenti sanzionatori di richiamo, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dagli elenchi e registri tenuti dall'OAM, adottati a carico di un medesimo soggetti nonché, per le persone giuridiche, gli estremi degli atti adottati dall'OAM a carico di titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo del soggetto sanzionato

L'OAM assicura:

- ◆ la tenuta del Registro degli operatori compro oro;
- ◆ l'aggiornamento dei dati contenuti nel Registro;
- ◆ la gestione e conservazione dei documenti necessari all'iscrizione e alla permanenza nel Registro, anche effettuando controlli a campione, tesi a verificare l'attualità dei dati e la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- ◆ la tempestiva cancellazione degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di contribuzione.

D.5 QUANDO VERRÀ ATTIVATO IL REGISTRO?

R.5 Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del DM 14/05/2018, quindi entro il 02.10.2018 (in quanto il DM è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2.7.2018), l'OAM deve avviare la gestione del Registro.

Con il [comunicato stampa del 30.07.2018](#) **l'OAM ha annunciato che l'avvio del registro è previsto per il 3 settembre**, data entro cui saranno completate le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione da parte degli operatori, e quelle di accreditamento e accesso alla sottosezione riservata alle Autorità competenti.

Gli operatori in attività dovranno presentare la domanda di iscrizione entro il 2 ottobre.

I soggetti già operativi, che presentano l'istanza di iscrizione entro 30 giorni dalla data dell'avvio del Registro, possono continuare a svolgere l'attività di compro oro fino alla scadenza dei termini previsti per l'iscrizione.

¹³ Art. 11 D.lgs. 92/2017.

¹⁴ Art. 4 D.lgs. 92/2017.

¹⁵ Art. 6 D.lgs. 92/2017.

¹⁶ Art. 7 D.lgs. 92/2017.

¹⁷ Art. 11 comma 4 del D.lgs. 92/2017.

¹⁸ Art. 11 comma 6 del D.lgs. 92/2017.

D.6 QUAL È LA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ISCRITTI AL REGISTRO, E COME SI VERSA?

R.6 Gli iscritti al Registro sono tenuti (ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. f del D.lgs. 92/2017) a versare un contributo **a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro**.

L'art. 5 del DM 14.05.2018 specifica che per determinare il contributo l'OAM tiene conto della natura giuridica e della complessità organizzativa dell'operatore, desumibili da elementi quali:

- ◆ numero di sedi operative;
- ◆ numero di preposti;
- ◆ esclusività o secondarietà dell'attività di compro oro esercitata.

Per contenere l'onere a carico degli iscritti l'OAM può anche prevedere un **contributo per prima iscrizione** e un **contributo per ciascuna annualità successiva alla prima**.

[Recentemente l'OAM ha individuato](#)¹⁹ la misura e la modalità di versamento del contributo dovuto **per la prima iscrizione** al Registro (quello dovuto per le annualità successive sarà determinato con un altro provvedimento da parte dell'OAM), in considerazione della natura giuridica, dell'esclusività o meno dell'attività svolta, e della complessità organizzativa dell'operatore:

OPERATORE COMPRO ORO - ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE	
Persona giuridica (società di persone-capitali)	Contributo fisso di 230,00 € + Contributo variabile di 70,00 € per ogni sede operativa
Persona fisica (ditte individuali)	Contributo fisso di 120,00 € + Contributo variabile di 70,00 € per ogni sede operativa

OPERATORE COMPRO ORO - ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA	
Persona giuridica (società di persone-capitali)	Contributo fisso di 210,00 € + Contributo variabile di 70,00 € per ogni sede operativa
Persona fisica (ditte individuali)	Contributo fisso di 100,00 € + Contributo variabile di 70,00 € per ogni sede operativa

La determinazione del contributo, come sopra riportato, si effettua al momento della presentazione della domanda. l'eventuale variazione, nel corso dell'anno di iscrizione, delle

¹⁹ Con la Circolare OAM n. 30 del 26.07.2018.

sede operative o della prevalenza o meno dell'attività svolta, deve essere comunicata all'OAM mediante il sistema telematico di gestione del registro.

Il versamento del contributo deve essere effettuato **al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro**, al seguente numero di conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE:

IT42M0200805181000105318357

indicando nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato.

D.7 QUALI SONO GLI OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI DI COMPRO ORO?

R.7 Innanzitutto per operatori compro oro si intende il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro

Gli **obblighi in capo agli operatori compro oro sono:**

- ◆ di identificazione della clientela (art. 4);
- ◆ di rispetto del limite all'uso del contante (art. 4);
- ◆ di tracciabilità (art. 5);
- ◆ di conservazione (art. 6);
- ◆ di segnalazione delle operazioni sospette (art. 7);

che saranno di seguito schematizzati.

OBBLIGO	DESCRIZIONE
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	Gli operatori compro oro, prima di eseguire l'operazione , devono identificare il cliente , secondo le modalità previste dal decreto antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007)
LIMITE USO CONTANTE	Per le operazioni di importo pari o superiore a 500 Euro è necessario utilizzare esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal denaro contante , che garantiscano la tracciabilità dell'operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente. L'obbligo in questo caso sussiste indipendentemente dal fatto che l'acquisto o vendita dell'oggetto prezioso sia effettuato in un'unica operazione, o con più operazioni frazionate
TRACCIABILITA'	Gli operatori di compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente (bancario o postale) dedicato esclusivamente all'attività di compro oro . Per ogni operazione eseguita gli operatori devono predisporre una scheda (numerata progressivamente) i cui indicare: <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati identificativi del cliente,

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ gli estremi della transazione effettuata con mezzi diversi dal denaro contante; ◆ una descrizione sulle caratteristiche dell'oggetto prezioso, sulla sua natura e qualità; ◆ la quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto; ◆ due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso (con prospettive diverse); ◆ la data e l'ora dell'operazione; ◆ l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento usato; ◆ la destinazione data all'oggetto completa dei dati identificativi: dell'altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto, dell'operatore professionale a cui l'oggetto è stato venduto o ceduto per altre trasformazioni, delle fonderie/aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi a cui l'oggetto è stato ceduto. <p>Al termine dell'operazione l'operatore rilascia al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.</p>
CONSERVAZIONE	<p>Gli operatori devono conservare i dati acquisiti per un periodo di 10 anni.</p> <p>I sistemi di conservazione utilizzati devono essere idonei a garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'accessibilità completa e tempestiva dei dati da parte delle autorità; ◆ l'integrità e la non alterabilità dei dati, successivamente alla loro acquisizione; ◆ la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisite; ◆ il mantenimento della storicità dei dati in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite.
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE	<p>Gli operatori devono inviare alla UIF (Unità di informazioni finanziaria) le segnalazioni sospette, secondo le modalità stabile dal decreto antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007).</p>

D.8 QUALI SONO LE SANZIONI LEGATE ALL'ATTIVITÀ DI COMPRO ORO?

R.8 Il D.lgs. 92/2017 definisce anche gli aspetti sanzionatori legati all'attività di compro oro.

Per l'esercizio dell'attività **in assenza di iscrizione al registro** dei compro oro, è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.000 a 10.000 Euro.

Gli **operatori che non comunicano le variazioni dei dati forniti in sede di iscrizione al Registro**, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 Euro, che è triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute e sistematiche. Tuttavia, se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione è ridotta a 500 euro. Per la contestazione di queste violazioni e per l'irrogazione della sanzione è competente l'OAM.

Per gli **operatori che omettono di identificare il cliente**, e per coloro che **non effettuano la conservazione dei dati**, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro. Tale sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

Agli **operatori che omettono di effettuare le segnalazioni sospette** (o che lo fanno tardivamente) è prevista la sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro. Tale sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

Le sanzioni possono essere ridotte fino a 1/3 in caso di violazioni ritenute di minore gravità.

Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si dovrà tener conto del fatto che il destinatario della sanzione è una persona fisica o giuridica, e poi dei seguenti elementi:

- ◆ gravità e durata della violazione;
- ◆ grado di responsabilità della persona;
- ◆ capacità finanziaria della persona;
- ◆ entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione;
- ◆ entità del pregiudizio recato ai terzi per effetto della violazione;
- ◆ livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona responsabile;
- ◆ le precedenti violazioni.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare 18/E del 01 Agosto 2018](#)

L'Agenzia fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 59/E del 02 Agosto 2018](#)

L'Agenzia chiarisce che alle cessioni di tartufo si applicano aliquote Iva diverse a seconda dello stato del prodotto: se surgelato, l'imposta va nella misura ordinaria, quando, invece, il tartufo viene lavorato (conservato temporaneamente, tramite tecniche di stabilizzazione termica dei contenitori, immerso in acqua salata o in olio) l'Iva scende al 10 per cento.

COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Comunicato stampa del 30 Luglio 2018](#)

L'Agenzia avvisa i cittadini sui nuovi tentativi di phishing attraverso e-mail con false notifiche di rimborsi fiscali in nome dell'Agenzia delle Entrate. Per evitare danni al proprio pc, l'Agenzia, totalmente estranea all'invio di queste comunicazioni, invita a non dare seguito al contenuto delle stesse e a cancellare immediatamente le false e-mail.

[Comunicato stampa del 30 Luglio 2018](#)

L'Agenzia avvisa che sono cambiati e diventati gratuiti i recapiti telefonici di assistenza dell'Agenzia delle Entrate. Dal prossimo 1° agosto, per avere informazioni e assistenza, i contribuenti potranno rivolgersi senza costi ai seguenti numeri:

- 800.90.96.96 per informazioni su questioni fiscali generali, sui rimborsi, sulle cartelle e sulle comunicazioni di irregolarità e per prenotare un appuntamento;
- 800.89.41.41 per ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati, e per informazioni sulle restanti lavorazioni gestite dal Centro Operativo di Pescara.

[Comunicato stampa del 03 Agosto 2018](#)

L'Agenzia comunica che, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno sospese nel mese di agosto le notifiche delle cartelle e delle altre comunicazioni, in un'ottica di semplificazione dei rapporti con i contribuenti. Si tratta, in particolare, di circa 650mila comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e di circa 450mila cartelle da parte di Riscossione, che sarebbero state recapitate nel mese di agosto. Niente stop, invece, per tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno quindi essere comunque inviati.

LO SCADENZARIO DAL 03.08.2018 AL 24.08.2018

SI RICORDA CHE

In base a quanto stabilito dall'art. 3-quater, Decreto Legge n. 16 del 02.03.2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26.04.2012, **tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali** in scadenza **dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese**, senza alcuna maggiorazione.

Lunedì 20 Agosto 2018	Versamento in modo virtuale dell' imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del 2° trimestre 2018 da parte delle banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari.
Lunedì 20 Agosto 2018	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
Lunedì 20 Agosto 2018	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai sogetti esercenti il commercio al minuto e assimilati.
Lunedì 20 Agosto 2018	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente.
Lunedì 20 Agosto 2018	Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 luglio 2018 (ravvedimento operoso breve).
Lunedì 20 Agosto 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 20 Agosto 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.

Lunedì 20 Agosto 2018	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.
Lunedì 20 Agosto 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.
Lunedì 20 Agosto 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 20 Agosto 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente.
Lunedì 20 Agosto 2018	Termine per il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa .
Lunedì 20 Agosto 2018	Termine per il versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.L. 50/2017).
Lunedì 20 Agosto 2018	Termine per la comunicazione annuale dei dati dei contratti di locazione breve stipulati nel 2017 per il tramite di intermediari immobiliari , o di soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con altre che dispongono di un'unità immobiliare da locare.
Lunedì 20 Agosto 2018	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
Lunedì 20 Agosto 2018	Versamento della 6° rata del saldo Iva relativo all'anno 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dell' 1,65% a titolo di interessi.

Lunedì 20 Agosto 2018	Versamento IVA dovuta per il mese precedente.
Lunedì 20 Agosto 2018	Versamento IVA relativa al secondo mese precedente da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98.
Lunedì 20 Agosto 2018	Versamento dell' Iva dovuta per il 2° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74 comma 4 DPR 633/72) da parte dei contribuenti IVA trimestrali.
Lunedì 20 Agosto 2018	Liquidazione e versamento dell' Iva relativa al 2° trimestre 2018 da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991.
Lunedì 20 Agosto 2018	Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Luglio 2018) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.
Lunedì 20 Agosto 2018	Versamento ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta da parte di banche e Poste Italiane.
Lunedì 20 Agosto 2018	Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, con la maggiorazione dello 0,40% , da parte delle società ed enti che esercitano attività assicurativa.
Lunedì 20 Agosto 2018	Versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi, con la maggiorazione dello 0,40% da parte degli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri

e che operano quali sostituti d'imposta.

Lunedì **20 Agosto 2018**

Versamento, da parte delle **imprese di assicurazione**, delle **ritenute alla fonte sui redditi di capitale** derivanti dai riscatti o scadenze di **polizze vita stipulate entro il 31.12.2000, escluso l'evento morte**, corrisposti o maturati nel **mese precedente**.

Lunedì **20 Agosto 2018**

Versamento delle ritenute operate nel 2017 con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei **sostituti d'imposta (c.d. minimi)** che durante l'anno corrispondono solo compensi di lavoro autonomo a meno 4 soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91€.

Lunedì **20 Agosto 2018**

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei **titolari e non di partita Iva** che hanno deciso di differire il pagamento di 30 giorni.

Lunedì **20 Agosto 2018**

Versamento della 1ª o unica rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2018** e del modello **IRAP 2018** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto di differire il pagamento di 30 giorni.

Lunedì **20 Agosto 2018**

Versamento, come seconda rata, dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei **titolari e non di partita Iva** che hanno deciso di differire il pagamento di 30 giorni e hanno scelto il pagamento rateale.

Lunedì **20 Agosto 2018**

Versamento 2ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2018** e del modello **IRAP 2018** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio,

che hanno scelto di differire il pagamento di 30 giorni e hanno scelto il pagamento rateale.

Lunedì **20 Agosto 2018**

Versamento 3^a rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,49%**, **da parte dei titolari di partita IVA** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 2 luglio 2018** (in quanto il 30 giugno cadeva di sabato).

Lunedì **20 Agosto 2018**

Versamento 3^a rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,49%** **da parte dei soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2018** e del modello **IRAP 2018** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 2 luglio 2018** (in quanto il 30 giugno cadeva di sabato).

Lunedì **20 Agosto 2018**

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del **20%**, **sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto**, con la maggiorazione dello 0,40% da parte **di persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto** di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2005, **che**, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, **svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità.**
